

**Testo coordinato delle Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:**

- **n. 3239/C del 22 marzo 1991;**
- **n. 3253/C del 10 settembre 1991;**
- **n. 3282/C del 30 aprile 1992;**
- **n. 3342/C del 22 giugno 1994.**

**OGGETTO: L. 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti.**

**1. COMMISSIONE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 4 DELLA L. N. 46/90, PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICO- PROFESSIONALI PER LE IMPRESE NON ARTIGIANE**

**Circolare del MICA n. 3239/C del 22 marzo 1991**

**1a)** la nomina della Commissione e' disposta dalla Giunta della Camera di Commercio con proprio provvedimento sulla base delle designazioni acquisite, a cura della stessa Camera di Commercio, direttamente dagli Ordini, dai Collegi, dagli Enti e dalle Organizzazioni indicati dallo stesso comma 1;

**1b)** nel caso in cui, rispettivamente, gli Ordini, i Collegi e gli Enti interessati designino piu' di un nominativo, la nomina avviene per univoca scelta della Giunta della Camera di Commercio nell'ambito della rosa dei nomi proposti per ciascun settore di rappresentanza;

**1c)** per quanto concerne le Organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla legge, nel richiamare quanto già comunicato con la circolare telegrafica n. 3224/C del 12.10.1990 circa l'esclusione dalle commissioni camerali dei rappresentanti delle categorie artigiane, si ritiene, avendo sentito al riguardo anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed avendo fatto le necessarie verifiche e valutazioni, che ai fini della composizione delle citate commissioni debbano essere interessate: la CONFINDUSTRIA (ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti - nelle componenti di specializzazione per i settori elettrico, termico e condizionamento); la CONFAPI; L'ANACAM (Associazione Nazionale Imprese Costruzione e Manutenzione Ascensori); L'ANCISS (Associazione Nazionale dei Costruttori ed Installatori di Sistemi di Sicurezza);

**1d)** circa il numero dei componenti in rappresentanza di dette organizzazioni, si rileva che lo stesso, nel rispetto dei vincoli posti dal comma 1 dell'art. 4, può variare da un minimo di due ad un massimo di sei; sembrerebbe comunque opportuno consentire la presenza di tutte le Organizzazioni interessate nell'ambito provinciale se complessivamente non superiori a sei;

**1e)** ogni valutazione circa il numero dei componenti da nominare e le associazioni da cui acquisire i nominativi spetta alla Giunta camerale. Le relative designazioni dovranno essere formulate dalle rappresentanze di livello provinciale, ove presenti;

**1f)** nell'atto di nomina sarà inoltre opportuno fissare una durata in carica analoga a quella prevista per le Commissioni provinciali per l'artigianato (C.P.A.) (cinque anni). Nessun vincolo sembra sussistere in ordine alla possibilità di conferma nell'incarico;

**1g)** stante la lettera della norma, si precisa di ritenere che il presidente sia un componente aggiuntivo rispetto a quelli indicati nello stesso art. (quindi, i membri, compreso il presidente, risulterebbero al massimo 9 + 1);

**1h)** la segreteria della Commissione deve essere assicurata dagli uffici della Camera di Commercio e, quale segretario, si suggerisce di nominare, anche ai fini di coordinamento (sentito il presidente della C.P.A.), il funzionario camerale che svolge le funzioni di segretario della C.P.A., compatibilmente con le attività svolte per conto della stessa C.P.A.. Si suggerisce inoltre di prevedere la figura di un supplente;

**1i)** la legge nulla dice circa la possibilità di nominare **componenti supplenti**; peraltro, in relazione alla opportunità di assicurare continuità al funzionamento delle Commissioni stesse, si ritiene che, in relazione alle particolari situazioni locali, con il provvedimento istitutivo della Commissione, la Giunta camerale possa disporre anche la nomina di membri supplenti.

## **2. NATURA DEI SOGGETTI ABILITATI E DEI SOGGETTI CHE DEVONO POSSEDERE I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI**

### **Circolare del MICA n. 3239/C del 22 marzo 1991**

**2a)** l'accertamento dei requisiti non può non precedere l'avvio dell'attività. In via preliminare si ritiene indispensabile, ai fini di una corretta applicazione della normativa in argomento, pervenire al suo inquadramento nell'ambito delle leggi già esistenti, e certamente non modificate dalla L. n. 46/90, regolanti il Registro delle ditte e l'Albo delle imprese artigiane;

**2b)** l'art. 2, concernente l'individuazione dei soggetti abilitati e l'art. 4 concernente l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali sembrano individuare direttamente quale destinataria delle disposizioni relative al possesso dei requisiti stessi l'impresa e non la persona fisica che, nell'ambito dell'impresa stessa è portatrice dei requisiti; ci si riferisce al titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale o al preposto (di cui al 2° comma dell'art. 2) nel caso dell'impresa costituita in forma societaria e nel caso di impresa individuale o familiare, qualora il titolare non possieda personalmente i requisiti stessi;

**2c)** L'art. 3 individua, come peraltro implicitamente il 2° comma dell'art. 2, i requisiti tecnico-professionali che per loro natura (lauree, diplomi, esperienze lavorative, ecc.) non sono ascrivibili alle imprese, intese come momento organizzato per la produzione di beni o la fornitura di servizi, bensì a persone fisiche;

**2d)** Pertanto, ad avviso dello scrivente - considerato che le denunce di iscrizione al R.D. e le domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) debbono avvenire, per le imprese individuali, solo ad attività già avviata (art. 48 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e art. 2 del D.M. 9 marzo 1982) - è impossibile limitare al solo "soggetto impresa" la richiesta di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Ne discende che tale richiesta può essere presentata anche da singole persone, ancorchè prive della qualifica di imprenditori, sulla base di una dichiarazione d'intento da avviare, una volta avvenuto l'accertamento dei requisiti, una delle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 o di disponibilità ad essere preposto quale responsabile tecnico. Naturalmente tale dichiarazione di intenti non pregiudica l'accertamento, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, della natura artigiana o meno dell'impresa individuale richiedente.

### **Circolare del MICA n. 3282/C del 30 aprile 1992**

**2e)** L'ambito di applicazione della L. 5 marzo 1990, n. 46 e' stato definito dall'art. 1 della stessa legge che oltre ad elencare gli impianti sottoposti alla relativa disciplina precisa che trattasi in ogni caso, salvo l'eccezione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 1 per gli impianti elettrici , di "impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile".

Tale ambito di applicazione, ridefinito in modo dettagliato dall'articolo 2 del regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, non esaurisce le potenzialità operative delle imprese interessate alle attività impiantistiche.

Ne consegue che non esiste un divieto assoluto all'esercizio delle attività impiantistiche da parte di imprese prive dell'abilitazione di cui all'articolo 2 della legge. Beninteso a condizione che tali attività vengano esercitate in ambiti diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge e all'articolo 1 del regolamento di attuazione.

Pertanto codeste Camere possono accogliere denunce di iscrizione al Registro delle Ditte presentate da imprese "installatrici" prive dei requisiti previsti dalla legge n. 46/1990 purchè venga precisato, con riferimento alla natura delle attività svolte, che le stesse sono esercitate esclusivamente al di fuori degli ambiti di applicazione della legge stessa. Naturalmente a tali imprese in nessun caso potrà essere rilasciato il "certificato di riconoscimento" previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge e dall'articolo 3 del regolamento di attuazione.

**2f)** l'art. 7, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 testualmente recita: "la dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica".

Dal testo normativo sembra potersi dedurre che i servizi interni delle imprese non di settore che dispongono di propri uffici tecnici adibiti all'impiantistica siano abilitati all'esercizio delle relative attività anche negli ambiti di applicazione definiti dall'articolo 1 della legge, così come specificati dall'articolo 1 del regolamento di attuazione, purchè ricadenti all'interno dell'impresa stessa; naturalmente a tali uffici, che si ribadisce

possano operare solo all'interno dell'impresa di appartenenza , dovrà essere preposta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 46/1990, fra persone in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge, previo accertamento da parte della Commissione camerale di cui all'articolo 4.

**2g)** Il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di attuazione, come più sopra evidenziato, elimina ogni dubbio interpretativo circa la legittimità dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n. 46/1990 anche da parte di imprese non di settore dotate delle necessarie strutture tecniche purchè le stesse operino al proprio interno e rispettino ogni altra condizione recata dalla legge stessa.

Ciò premesso si comunica di ritenere altrettanto legittimo che, alle stesse condizioni, anche soggetti giuridici privi della qualificazione di impresa e comunque non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle ditte, quali ad esempio le aziende agricole, gli ospedali o, più in generale, le pubbliche amministrazioni, esercitino al proprio interno le attività disciplinate dalla legge n. 46/1990.

**2h)** I soggetti di cui ai numeri 2f) e 2g) non hanno alcun particolare obbligo nei confronti del Registro delle ditte.

**2i)** Con il cessare del regime transitorio di cui all'articolo 5 e di cui all'articolo 18 la legge è definitivamente entrata a regime.

Ne discende - ferma restando la facoltà di singole persone di chiedere alla Commissione camerale l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della legge n. 46/1990 indipendentemente dalla manifestazione di un interesse immediato all'avvio di un'attività - che allo stato attuale le richieste di accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali dovrebbero provenire, in via prevalente, da parte di soggetti che intendono avviare nuove imprese.

**2l)** Circa la procedura da seguire da parte di chi intende avviare imprese individuali, considerato che l'iscrizione di tali imprese al Registro delle ditte (o all'Albo delle imprese artigiane) può avvenire, in base alle relative disposizioni di legge, solo dopo l'avvenuto avvio dell'attività e che la legge n. 46/1990 riserva (salvo le eccezioni segnalate al numero 2e) della presente circolare) l'esercizio delle attività di cui alle varie lettere dell'articolo 1 alle *"... imprese, ..., regolarmente iscritte al Registro delle ditte ... o all'Albo delle imprese artigiane ..."* il cui titolare (o altra persona dallo stesso appositamente preposta) sia in *"...possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 ..."*, si suggerisce quanto segue:

a) l'interessato prima di avviare l'attività (in caso contrario violerebbe la legge) presenta denuncia al Registro delle ditte per l'esercizio di una, parte o tutte le attività di cui all'art. 1 della L. n. 46/90;

b) l'ufficio del Registro delle ditte della Camera di Commercio provvede all'iscrizione in via provvisoria, rilasciando la ricevuta di cui al 1^ comma dell'art. 96 del R.D. 4 gennaio 1925, n. 29;

c) l'iscrizione definitiva e' subordinata al verificarsi di due condizioni:

1) alla dimostrazione (anche disgiunta) dell'avvenuta accertamento in capo al titolare (o ad altra persona immedesimata nell'azienda) del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. della legge n. 46/90;

2) alla denuncia di avvenuto avvio dell'attività.

Per quanto riguarda i soggetti che intendono avviare le attività in questione nella forma dell'impresa artigiana si ritiene che possa provvedersi da parte delle competenti Commissioni secondo una procedura analoga a quella sopra esposta.

**2m)** Nessun particolare problema sembra, invece, sussistere nei confronti del Registro delle ditte (e si ritiene anche nei confronti dell'Albo delle imprese artigiane) per l'iscrizione delle società costituita in una delle forme previste dal Codice Civile e per le società regolari, atteso che le stesse debbono presentare denuncia allo stesso Registro, indipendentemente dall'avvenuto avvio dell'attività, entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese e dalla data di registrazione dell'atto costitutivo (art. 2 del D.M. 9 marzo 1982). Naturalmente, anche per le società l'accettazione della denuncia di avvio dell'attività resta subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto accertamento, in caso a persona immedesimata nell'azienda, dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della L. n. 46/90.

**2n)** Si raccomandano le Commissioni di cui all'art. 4 della L. n. 46/90 che accertano il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge di utilizzare, ai fini della relativa attestazione, la terminologia dell'art. 1 della legge.

A riguardo si fa presente di ritenere che non esiste alcun impedimento, sulla base del titolo di studio posseduti e dell'attività lavorativa effettivamente svolta dai richiedenti, a riconoscere in capo agli stessi il possesso di requisiti tecnico-professionali "abilitanti" all'esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere dell'art. 1 della L. n. 46/90; ad esempio, con riferimento alla lettera a) e' ipotizzabile "un'abilitazione" limitata ai soli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica (e non anche a quelli di produzione, di trasporto e di distribuzione), con riferimento alla lettera b) e' ipotizzabile "un'abilitazione" limitata all'installazione di antenne e/o di impianti di protezione da scariche atmosferiche (e non anche all'installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici), ecc.; inoltre e' ipotizzabile "un'abilitazione" alla sola attività di manutenzione dei vari impianti (e non anche di installazione, trasformazione ed ampliamento) e così' via.

Analogamente si fa presente di ritenere che non esista alcun impedimento a che le "abilitazioni" di che trattasi riguardino attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione trasversali rispetto agli impianti indicati nelle singole lettere di cui all'art. 1 della legge; ad esempio, ad avviso dello scrivente e' ipotizzabile che l'abilitazione all'installazione di "impianti di protezione antincendio" (di cui alla lettera g)) si accompagni installazione di "impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere" (di cui alla lettera b)).

Peraltro, fermo restando che e' la situazione rilevata in termini oggettivi all'atto dell'esame della relativa documentazione che deve prevalere, si raccomanda alle competenti Commissioni, a fini di chiarezza nell'interesse dell'utenza in genere e in particolare dei committenti, di fornire ai singoli richiedenti, ogni volta che ciò sia possibile, "abilitazioni" che risultino omogenee ed esaustive nei confronti delle singole lettere di cui all'art. 1 della L. n. 46/90, sicchè le connesse attestazioni da rilasciare a cura delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 3 del regolamento di attuazione, possano fare a loro volta diretto riferimento alle stesse lettere.

### **3. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 3**

## **Circolare del MICA n. 3239/C del 22 marzo 1991**

**3a) Titoli di studio:** si richiama quanto già comunicato con le lettere-circolari n. 278712 del 29 agosto 1990 e n. 280065 del 13 novembre 1990, in merito ai titoli di studio da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento del possesso degli stessi requisiti e con riferimento agli specifici settori di attività;

**3b) Prestazioni lavorative** da ritenersi idonee ai fini di quanto previsto alle lettere b), c) e d) di cui all'art. 3: la dizione "alle dirette dipendenze di una impresa del settore" di cui allo stesso art. 3, lettere b) e c), ad avviso dello scrivente, deve intendersi come ricomprendente non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari;

**3c)** Ovviamente il requisito connesso alle prestazioni lavorative ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, deve coniugarsi con il requisito del titolo di studio da cui discende la durata minima delle prestazioni lavorative utili ai fini della legge ( un anno nel caso di diploma di scuola secondaria superiore, due anni in caso di titolo o attestato di formazione professionale, tre anni, escluso il periodo computato ai fini dell'apprendistato, in caso di inesistenza dei suddetti titoli di studio);

**3d)** Per quanto concerne il titolare di una impresa individuale iscritta al R. D. che intenda **trasformare la propria impresa in forma societaria** (o per quanto concerne il conferimento di una impresa individuale in un'impresa in forma societaria) per il quale non ci già stata la fase dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali, considerato che in base alla normativa del R. D. tale trasformazione comporta la cessazione dell'impresa individuale e la nascita di una nuova impresa, si ritiene che occorra verificare, ai fini dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali, il possesso del titolo di studio e verificare che, in base alla natura dello stesso titolo di studio ( o in caso di mancanza dello stesso ), il periodo di iscrizione al R. D. sia sufficiente a soddisfare le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 della legge.

Naturalmente l'interessato deve poter attestare, con le modalità previste dalla legge n. 15/1968, di aver "collaborato", nell'ambito della propria impresa, in via continuativa all'attività tecnica nei settori di cui all'art. 1 della legge per i quali soltanto potrà richiedere l'iscrizione al R. D.;

**3e)** Per quanto riguarda **i soci ed i collaboratori familiari**, che decidessero di avviare autonomamente una delle attività di cui all'art. 1 e quindi richiedessero l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, tale possesso deve ritenersi implicito nel riconoscimento della qualità di socio o di collaboratore familiare semprechè gli stessi siano in grado di dimostrare di aver fornito, per il minimo di anni necessari e nei settori indicati all'art. 1 della legge, la propria collaborazione tecnica continuativa con l'impresa.

## **Circolare del MICA n. 3282/C del 30 aprile 1992**

**3f)** A corollario di quanto affermato sub 2e), 2f), 2g) e 2h) questo ministero - nel silenzio della legge n. 46/1990 e del suo regolamento ed in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione che assicura a tutti i cittadini condizioni di parità nei confronti della legge - fa presente di ritenere che nulla vieti alle Commissioni camerali (e alle Commissioni provinciali dell'artigianato) di considerare valide, ai fini della determinazione dei periodi lavorativi di cui alla lettera b), c) e d) dell'articolo 3 della legge n. 46/1990, anche le attività impiantistiche, opportunamente documentate, svolte alle dipendenze degli uffici tecnici delle imprese (o di altri soggetti giuridici) a cui risulti consentito (sia pure limitatamente al proprio interno) l'esercizio di tali attività.

**3g)** Circa i riflessi sui titolari, i collaboratori familiari gli amministratori e i soci dell'avvenuto riconoscimento in capo all'impresa di appartenenza del possesso dei requisiti tecnico-professionali in base alle norme transitorie di cui all'articolo 5 della legge n. 46/1990 si conferma quanto già rappresentato con la Circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991, ai numeri 3d) e 3e), e cioè di ritenere:

a) **per le imprese individuali**, che sia stato implicitamente riconosciuto "*ope legis*" in caso al titolare (salvo diverse indicazioni, sempre possibili nel caso di imprese non artigiane) e fino a che l'impresa rimarrà in vita ed iscritta (secondo le relative disposizioni) al Registro delle ditte, il possesso delle connesse capacità tecnico-professionali, peraltro, nel caso di modifica della forma giuridica dell'impresa (che per le ditte individuali comporta la cessazione delle stesse e la costituzione di nuove imprese) o nel caso di passaggio ad altra impresa in qualità di preposto, sembra doversi comunque procedere nei confronti del soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 46/1990, alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali:

b) **per le società** che valga la stessa "regola" indicata alla lettera a), naturalmente a favore della persona, o delle persone che siano state formalmente indicate quali preposti.

**3h)** Si ritiene altresì opportuno confermare quanto rappresentato al n 7e), sotto la voce varie, della Circolare n. 3253/C del 10 settembre 1991, secondo cui - nel caso di impresa artigiana che perda tale qualifica, ma continui senza interruzione alcuna l'esercizio dell'attività impiantistica in qualità di impresa non artigiana, regolarmente iscritta al Registro delle ditte (ove risultava precedentemente già annotata) - non occorre alcun ulteriore accertamento in merito ai requisiti tecnico-professionali in capo al suo titolare anche nel caso in cui il riconoscimento degli stessi fosse avvenuto (in capo all'impresa) in forza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5 della legge n. 46/1990.

#### **4. RESPONSABILE TECNICO**

##### **Circolare del MICA n. 3239/C del 22 marzo 1991**

**4a)** Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge, **si ritiene che, in linea generale, una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese** e ciò anche in relazione

alle prerogative e alle incombenze previste dal Codice Civile in capo alla figura dell'instatore (artt. 2203 e ss.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico.

**4b)** Si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività di cui al 1<sup>a</sup> comma dell'art. 2, debba avere un **rapporto di immedesimazione con l'impresa** nella qualità di dipendente, di socio o di familiare.

### **Circolare del MICA n. 3342/C del 22 giugno 1994**

**4c)** Il richiamo fatto alla figura dell'instatore, sul punto 4a) della Circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991, e' di tipo analogico e ha lo scopo di sottolineare la natura del rapporto di collaborazione, di natura sostitutiva che deve instaurarsi tra il responsabile tecnico e il "titolare" dell'impresa per gli adempimenti e le responsabilità connessi alle attività di cui al 1<sup>a</sup> comma dell'art. 2 della legge.

Al riguardo si precisa di ritenere che la "preposizione" non richieda specifica procura e che ai fini della necessaria pubblicità sia sufficiente quella effettuata dal Registro delle ditte o dall'Albo delle imprese artigiane ove, nelle posizioni di iscrizione, relativamente a ciascuna impresa, risulterà il nominativo della persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali (Cfr. al riguardo il punto 7b della Circolare soprarichiamata).

**4d)** Si conferma che il termine "**immedesimazione**", che compare in precedenti Circolari, va interpretato in senso stretto e cioè riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa. Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di "immedesimazione" deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa

Resta inteso, pertanto, che nel caso della L. n. 46/90, il "preposto (responsabile tecnico)" di cui all'art. 2 della stessa legge, e' colui che surroga il titolare (privo dei necessari requisiti tecnico-professionali) nell'esercizio materiale dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico.

**4e)** Al fine di approfondire quanto esposto nel punto 4d) si ritiene necessario esaminare le diverse forme di "collaborazione" che possono configurarsi all'interno delle varie compagnie sociali presenti nel nostro ordinamento.

E' fuor di dubbio, per esempio, che il titolare di una impresa individuale sia soggetto "immedesimato" nella stessa, ma quando si ha riguardo alla figura del socio di una società o addirittura alla figura di un associato in una associazione in partecipazione il criterio generale non e' più sufficiente, ma occorre fornire una casistica dettagliata al fine di valutare le diverse fattispecie.

Il criterio discriminatore, per attribuire ad un soggetto, in possesso chiaramente dei requisiti tecnico-professionali, la qualifica di responsabile tecnico, e' dato, oltre che dalla qualifica rivestita, dal tipo di collaborazione o di prestazione lavorativa effettivamente prestata. Così, ad esempio, **nella società in accomandita semplice**, non vi sono dubbi per il socio accomandatario dell'immedesimazione, mentre per il socio accomandante, stante l'espresso divieto di immistione nella gestione (art. 2320 C.C.), l'immedesimazione e' ravvisabile solo nell'ipotesi che lo stesso sia anche prestatore d'opera.

**Nelle società in nome collettivo** invece, essendo tutti i soci solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2291 C.C.), si ritiene che, purchè in possesso dei requisiti specifici e, fermo rimanendo quanto più sopra rappresentato circa l'esercizio dell'attività, non vi siano ostacoli a che anche un socio non amministratore venga preposto in qualità di responsabile tecnico.

Nell' **associazione in partecipazione**, pur essendo l'impresa di esclusiva pertinenza dell'associante, non esiste alcun ostacolo a che egli deleghi i suoi poteri all'associato o lo preponga all'esercizio dell'impresa e pertanto si ritiene che l'associato, se in possesso dei requisiti, possa senz'altro assumere la qualifica di responsabile tecnico, in luogo del titolare stesso.

**La collaborazione coordinata e continuativa**, così come definita dall'art. 49 del D.P.R. n. 917/86, non sembrerebbe invece, configurare con l'impresa un rapporto di immedesimazione in quanto le relative attività sono svolte "... nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati ...", esclusione quest'ultima, che rende tale tipo di collaborazione incompatibile con l'esercizio materiale delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti.

**4f)** Si osserva, inoltre, che **la legge non prevede alcuno specifico divieto a che un medesimo soggetto acquisisca la qualifica di responsabile tecnico in più di un'impresa**, sicchè, sia pure **in un numero limitato di ipotesi e in via eccezionale** (nella Circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991, si e' precisato di ritenere che: "... in via generale, una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese..."), può risultare possibile accogliere istanze che comportino una duplice immedesimazione, semprechè sia possibile riscontrare in ciascuna, sulla base di oggettive risultanze, il requisito (irrinunciabile) di cui al punto 4d).

Ad esempio, nell'ipotesi di titolare di impresa artigiana che abbia cariche in altre imprese (costituite sotto forma di società), qualora le medesime non siano puramente formali, ma comportino da parte del soggetto la prestazione della propria opera, come meglio approfondito al punto 4f), si ritiene che non vi siano impedimenti a che lo stesso sia preposto quale responsabile tecnico per ambedue le imprese.

Con l'occasione si trasmette copia della Nota 1 febbraio 1994,n. 14, pervenuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica con la quale lo stesso ha trasmesso il parere negativo del Consiglio Universitario Nazionale in ordine alla assimilazione della laurea in Matematica con la laurea in Fisica al fine del riconoscimento dei requisiti in base all'art. 3, comma 1, lettera a).

## **5. RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI**

### **Circolare del MICA n. 3239/C del 22 marzo 1991**

**5a)** Ad avviso dello scrivente, le imprese che alla data del 12 marzo 1990 risultano iscritte come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti all' A.I.A. o al Registro ditte hanno diritto ad ottenere, rispettivamente, il riconoscimento di cui al 1<sup>a</sup> o al 2<sup>a</sup> comma dell'art. 5 della legge, purchè la domanda sia presentata entro il 13 marzo 1991;

**5b)** la cancellazione di un'impresa dal registro ditte per trasferimento della sede in altra Provincia non comporta la perdita dei requisiti tecnico-professionali;

**5c)** per le imprese iscritte al Registro ditte alla data di entrata in vigore della legge per attività generiche comunque ricomprendenti alcune di quelle espressamente indicate all'art. 1, la Camera di Commercio, ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 5 e del rilascio del certificato di cui al 2<sup>a</sup> comma dell'art. 4, dovrà richiedere idonea documentazione da cui risulti l'effettivo svolgimento di dette attività, riservandosi comunque una valutazione caso per caso;

**5d)** non potranno ottenere il riconoscimento dei requisiti le imprese iscritte al Registro ditte per attività diverse da quelle di cui all'art. 1, anche se dichiarano di aver svolto le attività di cui allo stesso art. 1;

**5e)** ad avviso dello scrivente, non è possibile pervenire al formale riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2 per le imprese cessate in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge in quanto alla data di entrata in vigore della legge stessa non sussisteva in capo alle stesse il requisito dell'iscrizione al Registro delle Ditte di cui al primo comma dello stesso art. 2.

### **Circolare del MICA n. 3253/C del 10 settembre 1991**

**5f)** secondo la norma transitoria di cui all'art. 18 della legge n. 46/90, indistintamente tutte le ditte iscritte al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1990, per lo svolgimento delle attività di cui l'art. 1, possono continuare ad esercitarle fino alla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 15 della stessa legge. Ne discende che le ditte che non abbiano provveduto a richiedere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 (e cioè entro la data del 13 marzo 1991) sulla base del solo requisito dell'iscrizione da almeno un anno al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane, per poter continuare l'esercizio dell'attività in data successiva a quella dell'emanazione del regolamento, debbono aver ottenuto in capo al titolare, ad un socio o ad un familiare, da parte delle competenti commissioni di cui all'art. 4, il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, secondo quanto previsto da una delle lettere dell'art. 3, ovvero aver preposto all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 un responsabile tecnico che abbia i requisiti di legge, accertati dalle suddette commissioni;

**5g)** tutte le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 46/90, devono comunque provvedere ad indicare il responsabile tecnico che, in via generale e salvo esplicita diversa indicazione, coinciderà, per le società di capitali con il legale rappresentante, per le società di persone con uno dei soci e per le ditte individuali con il titolare;

**5h)** il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 5 afferisce alle imprese, sia che esse siano ditte individuali, sia che esse siano società; nel caso di ditte individuali è evidente che al cessare della ditta per decesso, cessione, trasferimento ad altra provincia, etc... il soggetto che rileva l'azienda per poter svolgere l'attività dovrà essere personalmente (o nella figura di un familiare o di un socio) idoneo ai sensi dell'art. 3, ovvero, deve provvedere a preporre all'esercizio dell'attività un responsabile tecnico ai sensi del secondo comma dell'art. 2.

### **Circolare del MICA n. 3342/C del 22 giugno 1994**

**5i)** Diversamente da quanto previsto per le imprese non artigiane al punto 5h) della Circolare n. 3253/C del 10 settembre 1991, per le imprese artigiane, il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, in base all'art. 5, deve ritenersi riferito non solo all'impresa, ma alla figura del soggetto titolare della medesima, vista l'essenzialità della sua prestazione lavorativa ai fini dell'esistenza stessa di detta qualifica.

Conseguentemente, nel caso di impresa artigiana, il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali effettuato ai sensi dell'art. 5, pur venendo meno in capo all'impresa, in relazione ad eventuali modifiche e/o trasformazioni della stessa, permane in capo al titolare.

## **6) VALIDITA' TERRITORIALE DELL'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

### **Circolare del MICA n. 3239/C del 22 marzo 1991**

**6a)** ad avviso dello scrivente l'avvenuta verifica del possesso (o meno) dei requisiti, sia da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato che da parte delle Commissioni camerali, ha validità su tutto il territorio nazionale; nasce pertanto la necessità di ricondurre ad appositi repertori, da tenersi presso ciascuna Camera di Commercio e presso ciascuna Commissione Provinciale per l'Artigianato, gli esiti degli accertamenti fatti dalle commissioni;

**6b)** allo stesso scopo all'atto della domanda per l'ottenimento del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, all'impresa o alla persona interessata dovrà essere richiesta esplicita dichiarazione, di cui si assume la responsabilità prevista dal primo comma dell'art. 26 della legge n. 15/1968, autenticata ai sensi dell'art. 20 della stessa legge. Da tale dichiarazione dovrà risultare che la stessa impresa o persona non ha presentato analoga richiesta presso altra Camera di commercio o C.P.A.. Ove la

domanda venisse presentata, nonostante un precedente esito negativo (comunque da dichiarare), l'interessato dovrà puntualmente indicare le circostanze innovative (es. titolo di studio, prolungamento del periodo lavorativo, etc.) sulla base delle quali ritiene di poter ottenere dalla commissione adita un diverso pronunciamento;

**6c)** nei confronti degli esiti negativi scaturiti dalle valutazioni fatte dalle commissioni camerali, devono ritenersi sussistere quali unici rimedi giuridicamente validi, in via giurisdizionale, il ricorso al TAR o, in via amministrativa, il ricorso al Capo dello Stato;

**6e)** si segnala l'opportunità che i repertori di cui alla lettera 6a vengano gestiti informaticamente ed inseriti, per consentirne la consultabilità, anche al fine di verificare le dichiarazioni fornite dagli interessati (punto 6b) da parte di tutte le Camere di commercio e di tutte le Commissioni Provinciali per l'Agricoltura, nella rete del sistema informatico nazionale di codeste Camere. Su tale argomento si fa riserva di ulteriori puntualizzazioni eventualmente ritenute utili ai fini di una gestione uniforme dei repertori da tenersi presso ciascuna Camera di commercio e presso ciascuna C.P.A..

### **Circolare del MICA n. 3342/C del 22 giugno 1994**

**6f)** Quanto esposto al punto 6c) della Circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991, in relazione alla competenza giurisdizionale per i ricorsi avverso gli esiti negativi delle valutazioni espresse dalle Commissioni Camerali, deve essere riveduto alla luce delle sentenze di diversi Tribunali Amministrativi Regionali che, chiamati a pronunciarsi in seguito ai ricorsi presentati avverso le decisioni predette, hanno unanimemente ritenuto che le valutazioni delle Commissioni Camerali non costituiscono esercizio di un potere discrezionale di un organo amministrativo e che il richiedente il riconoscimento sia titolare di un diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Sicchè gli stessi TAR hanno concluso che il contenzioso in merito alle decisioni delle Commissioni Camerali ricada nella competenza del giudice ordinario.

## **7) VARIE**

### **Circolare del MICA n. 3342/C del 22 giugno 1994**

#### **7a) Sottoscrizione della dichiarazione di conformità**

Si ritiene che dette dichiarazioni possano essere firmate, oltre che dal titolare, anche da altri soggetti comunque dotati, per settore di attività o per particolari atti, di un potere, originario o derivato, di rappresentanza legale dell'impresa.

### **Circolare del MICA n. 3253/C del 10 settembre 1991**

**7d)** In relazione alle esigenze operative dell'impresa si ritiene possibile l'indicazione di più di un responsabile tecnico. Al riguardo si richiama comunque quanto già rappresentato dallo scrivente al punto 4 della circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991;

**7e)** Nel caso in cui un'impresa artigiana perda i requisiti connessi al mantenimento di tale qualifica, ma continui l'esercizio dell'attività in qualità di impresa non artigiana, regolarmente iscritta al Registro delle Ditte (ove risultava precedentemente già annotata, non occorre, ad avviso dello scrivente, ulteriore verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali. Ciò non solo nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto ai sensi dell'art. 3 a cura della locale Commissione Provinciale per l'Artigianato, ma anche nel caso in cui il riconoscimento degli stessi sia avvenuto in forza del disposto di cui all'art. 5 della legge;

**7f)** Il Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale degli Scambi Culturali, Div. III, in risposta ad una richiesta di parere su una specifica fattispecie, ha fatto rilevare che detto ufficio è competente a rilasciare **dichiarazioni attestanti la corrispondenza tra titoli di studio rilasciati all'estero e diplomi di qualifica professionale rilasciati in Italia.**

Detta dichiarazione può essere rilasciata sulla base:

- *del titolo di studio in copia autenticata accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo redatto in lingua straniera da un traduttore ufficiale (ai sensi dell'art. 17 comma secondo e terzo della legge 4 gennaio 1968, n. 15),*

- *della dichiarazione di valore, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio concernente:*

*a) la posizione giuridica della scuola che ha rilasciato il titolo;*

*b) l'ordine e il grado degli studi secondo l'ordinamento scolastico del paese estero;*

*c) gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o per l'assunzione a posti di lavoro nello stesso paese estero;*

**7g)** Allo scopo di far conoscere alle categorie sia imprenditoriali che installatrici, oltre che alle unità di controllo, il tipo delle dichiarazioni di conformità che le imprese installatrici devono rilasciare ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 18, si unisce uno schema-tipo della citata dichiarazione di conformità (redatta d'intesa con gli enti normatori) che potrebbe essere preso a modello per il periodo transitorio, in attesa che il regolamento di attuazione ne formalizzi la tipologia.

### **Circolare del MICA n. 3282/C del 30 aprile 1992**

**7h)** A corollario di quanto rappresentato sub 11 in merito ai certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali si rappresenta la necessità che la terminologia utilizzata nel testo dei certificati rilasciati alle varie imprese venga ricondotta d'ufficio, secondo le procedure fissate dalla normativa in vigore, anche nella descrizione delle attività risultanti al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane.

Tale operazione ha natura prettamente tecnica e, limitandosi alla mera ridefinizione, alla luce della L. n. 46/90, delle attività già denunciate non costituisce, dal punto di vista giuridico, modifica delle precedenti denunce e delle relative risultanze anagrafiche.

**7i)** Con riferimento a quesiti posti in ordine alla possibilità di riconoscere il possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 della L. n. 46/90 in capo ad imprese aventi per oggetto sociale "la costruzione di immobili", o simili, nel richiamare quanto rappresentato con la circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991 al n. 5c), in merito alle denunce di attività generiche comunque ricomprendenti alcune di quelle espressamente indicate all'art. 1 della legge, si fa presente di ritenere che "la costruzione di immobili" possa essere ricompresa tra le citate attività generiche per le quali occorre giungere alla puntualizzazione, come più sopra raccomandato (n. 11c della presente circolare). Circa la natura della documentazione da acquisire al fine della individuazione delle attività effettivamente svolte si ritiene, nel caso specifico, che sia possibile fare riferimento, oltre che a fatture, anche e soprattutto alle attestazioni di iscrizione nelle varie sezioni dell'Albo dei costruttori.

**7l)** Con l'occasione si trasmette copia della nota del 9 ottobre 1991, n. 7790/CII pervenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale dell'istruzione professionale, Div. III, Sez. III - con la quale lo stesso ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità che alcuni tipi di brevetti di specializzazione rilasciati dal Ministero della difesa possano costituire requisiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 46/1990.

### **Circolare del MICA n. 3342/C del 22 giugno 1994**

#### **7m) Sottoscrizione dichiarazione di conformità.**

Si ritiene che dette dichiarazioni possano essere firmate, oltre che dal titolare, anche da altri soggetti comunque dotati, per settore di attività o per particolari atti, di un potere, originario o derivato, di rappresentanza legale dell'impresa.

#### **7n) Dichiarazione di conformità, allegati e modalità di raccolta.**

Alla copia della dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello approvato con D.M. 20.2.1992, da trasmettere alla Commissione Camerale o alla CPA a cura del committente, non occorre allegare alcun documento integrativo quali la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati o (nel caso in cui fosse previsto) il progetto degli impianti. Ciò in quanto, ad avviso dello scrivente, non esiste in capo a dette Commissioni alcuna competenza in merito a tali documenti.

In ogni caso le dichiarazioni di conformità, una volta acquisite e verificate, con particolare riferimento alla correttezza della posizione dell'impresa che le ha rilasciate nel Registro delle ditte o nell'Albo delle imprese artigiane, devono essere raccolte per ciascuna impresa in un apposito fascicolo ad essa intestato.

#### **7p) Commissioni territorialmente competenti a ricevere le dichiarazioni di conformità.**

Le dichiarazioni di conformità vanno trasmesse alla Commissione Camerale o alla CPA con riferimento al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane presso cui l'impresa è iscritta e ciò anche nel caso in cui i lavori siano stati effettuati al di fuori della Provincia di competenza delle predette Commissioni.

## **8) DIRITTI DI SEGRETERIA**

### **Circolare del MICA n. 3253/C del 10 settembre 1991**

**8a)** a tutti gli atti connessi ad istanza degli interessati formulata in adempimento alla varie disposizioni di legge si applicano i diritti di segreteria di cui alla legge n. 49/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

**8b)** la richiesta di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali presentato ai sensi dell'art. 5 da una impresa già iscritta al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane, ad avviso dello scrivente, sconta l'applicazione del diritto di segreteria di cui alla voce 12 del relativo tariffario, così come la richiesta presentata da una singola persona (punto

2d) della circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991) che manifesti l'intenzione di avviare una autonoma attività imprenditoriale o la disponibilità ad essere preposta quale responsabile tecnico in una impresa del settore. In quest'ultimo caso non sembra infatti possibile ipotizzare l'applicazione della voce 18 in quanto legata al superamento di esami davanti ad apposita commissione.

Nel caso delle imprese artigiane, considerato che la richiesta di accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve ritenersi strettamente connessa alla presentazione della domanda di iscrizione al relativo Albo, si ritiene debba applicarsi la voce 17 del tariffario più volte citato.

## **9) CERTIFICATI ANTIMAFIA**

### **Circolare del MICA n. 3253/C del 10 settembre 1991**

**9a)** Stante il disposto della lettera e) dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, secondo cui le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere .."iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzato, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati", si ritiene in via presuntiva che la domanda per l'accertamento dei requisiti di antimafia o, quantomeno, dai certificati di residenza e di stato di famiglia al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.

Sulla eventualità di poter escludere dall'accertamento antimafia coloro che richiedono l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali per ricoprire l'incarico di responsabile tecnico in qualità di preposto presso imprese con le quali intratterranno meri rapporti di dipendenza, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

## **10) IMPOSTA DI BOLLO**

## **Circolare del MICA n. 3253/C del 10 settembre 1991**

**10a)** Alle domande presentate alle commissioni camerali per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della legge, nella considerazione che le stesse non vengono rivolte agli Enti camerali quali enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri (articoli 5 e 6 della tariffa allegato A) annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni), non si applica l'imposta di bollo.

Analoghe considerazioni si ritiene valgano in occasione della richiesta e del rilascio di eventuali attestazioni relative all'avvenuto accertamento.

Diverso è il caso delle domande (comprese quelle di accertamento dei requisiti e di rilascio di attestazioni) rivolte alle Commissioni per l'Artigiano, che si ritiene scontino sempre e comunque l'applicazione dell'imposta di bollo, in quanto dirette ad organi della Regione.

## **11. CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI**

### **Circolare del MICA n. 3282/C del 30 aprile 1992**

**11a)** L'articolo 3 del regolamento di attuazione, approvato con il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, prevede, in esecuzione di quanto disposto al riguardo dall'articolo 4 della legge n. 46/1990, il rilascio di certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali:

- a) a favore delle imprese;
- b) a favore dei responsabili tecnici.

Ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dello stesso articolo 3 del regolamento di attuazione i certificati dovranno essere rilasciati secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria.

**11b)** I certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali riferiti alle imprese devono attestare, nell'interesse dei committenti, la legittimazione dell'impresa ad operare nell'ambito della disciplina della legge n. 46/1990 con l'indicazione puntuale degli impianti su cui la stessa è abilitata ad intervenire a scopo di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione.

All'atto del loro rilascio si raccomanda di tenere conto di quanto già rappresentato al numero 2n della presente circolare sulla necessità di utilizzare, per la descrizione delle attività impiantistiche al cui esercizio l'impresa è abilitata. La stessa terminologia della legge facendo, nei limiti del possibile, riferimento all'intero contenuto delle varie lettere di cui all'articolo 1.

**11c)** Tali raccomandazioni valgono in particolare per il rilascio dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali alle imprese che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio delle attività impiantistiche ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 46/1990.

Al riguardo, nel rinviare a quanto rappresentato al numero 5c) e 5d) della circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991 circa il valore attribuibile alle denunce fatte in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge n. 46/1990, si raccomanda alle Camere di commercio e alle Commissioni provinciali dell'artigianato la massima cautela nel ricondurre alla terminologia propria della legge n. 46/1990 la descrizione delle attività svolte fatta dai singoli interessati in epoca in cui non sussistevano particolari vincoli all'esercizio delle stessa attività.

**11d)** Analoghe raccomandazioni valgono per il rilascio dei certificati in argomento da parte delle Camere di Commercio ai responsabili tecnici e, in generale, a tutti i soggetti nei cui confronti si sia concluso positivamente ad opere delle Commissioni camerali, l'accertamento di cui all'art. 4 della L. n. 46/90.